



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

Servizio Sicurezza della Navigazione e Difesa Portuale
Via Destra del Porto, 149/151 – 47921 – Rimini – Tel. 054150121 – FAX 054154373
E-mail: cprimini@mit.gov.it – PEC: cp-rimini@pec.mit.gov.it

ORDINANZA n° 69/2019

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Rimini,

- VISTO:** l'articolo 317 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 426 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO:** il D.P.R. 8 novembre 1991, n° 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" e il D.M. 5 agosto 2002, n° 218 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera";
- VISTO:** il decreto legislativo 27 luglio 1999, n° 271 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, il decreto legislativo 17/08/1999, n° 298 recante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** l'articolo 18 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n° 66 e il decreto legislativo 27/05/2005, n° 108, afferenti l'organizzazione dell'orario lavorativo della gente di mare;
- VISTA:** la circolare titolo "Personale Marittimo", serie "Tabelle di Armamento", n° 001 in data 20 ottobre 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio 4° contenente le "Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23)";
- VISTO:** il dispaccio prot. n° 65339 in data 8 luglio 2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio 4°, che estende alle unità da traffico destinate al trasporto passeggeri in "navigazione speciale – acque tranquille" il criterio di esclusione dal campo di applicazione della sopra citata circolare N. 001;
- VISTO:** il dispaccio prot. n° 96471 in data 1 agosto 2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio 4° con il quale è stata rappresentata l'opportunità di redigere le tabelle di armamento del naviglio escluso dal campo di applicazione della circolare n° 001/2010, tenendo comunque conto dei principi in essa enunciati;
- CONSIDERATO:** che per le unità non rientranti nel campo di applicazione della sopra richiamata circolare n. 001, il punto 2) della stessa prevede che la tabella di armamento sarà determinata dalle competenti Autorità marittime nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili;

VISTA: la propria Ordinanza n° 30 in data 10 aprile 1992;

VISTA: la propria Ordinanza n° 96 in data 3 agosto 1994;

VISTE: le tabelle minime di sicurezza approvate nell'anno 2005 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno per alcune unità da traffico adibite al trasporto di passeggeri, abilitate alla navigazione speciale "in acque tranquille" nell'ambito di questo Circondario marittimo;

RITENUTO: di dover uniformare le tabelle minime d'armamento delle motonavi trasporto passeggeri soggette all'ordinanza n° 96/1994 ed operanti nell'ambito del Circondario marittimo ai criteri stabiliti dalle sopra citate tabelle rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno 2005, armonizzandole – quindi – ai più recenti indirizzi;

VISTE: le risultanze del gruppo di lavoro costituito con foglio di questo Comando n. 6471 in data 27 marzo 2019;

SENTITE: le associazioni sindacali ed i rappresentanti di categoria interessati, come da riunione convocata in data 3 luglio 2019 presso la Capitaneria di porto di Rimini, durante la quale è stato condiviso il contenuto delle nuove tabelle minime di armamento;

CONSIDERATO che, durante la succitata riunione, le parti non hanno espresso osservazioni sul contenuto delle tabelle;

CONSIDERATO che, sempre in sede della succitata riunione, le associazioni sindacali hanno ravvisato l'opportunità di richiamare l'articolo 8 del CCNL afferente la "Tabella di armamento per l'esercizio dell'attività di pesca", al fine di concordare, qualora se ne ravvisassero le circostanze, tra armatore e sindacati locali, eventuali accorgimenti addizionali da porre in essere in termini di garanzia di idonea turnistica marittima;

CONSIDERATO: che i galleggianti attualmente adibiti a traghetto per il trasporto passeggeri nei porti nell'ambito del Circondario marittimo di Rimini operano esclusivamente tra sponda e sponda dei porti canale, senza asse portaelica e con navigazione vincolata mediante catenaria per la trasmissione del moto posizionata sul fondale del porto;

CONSIDERATA: l'opportunità di sottoporre le precedenti tabelle di cui all'ordinanze n. 30/92 e n. 96/94 al vaglio delle più recenti disposizioni normative e indicazioni/direttive del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, armonizzandole con le stesse;

ORDINA

Articolo 1 (Campo di applicazione)

Sono approvate le tabelle minime di armamento allegate, facenti parte integrante della presente Ordinanza, relative alle seguenti unità navali:

- 1) unità che effettuano la pesca costiera locale o ravvicinata, inferiori ai 24 metri di lunghezza tra le perpendicolari (tabelle in allegato 1);
- 2) unità da traffico (tabella in allegato 2);

3) galleggianti adibiti a traghetti trasporto passeggeri abilitati alla navigazione speciale “vincolata da sponda a sponda di porto canale” (tabelle in allegato 3).

Articolo 2 (Definizioni)

- ✓ Pesca costiera locale (P.C.L.): pesca esercitata nelle acque marittime fino ad una distanza di 6 miglia dalla costa, eventualmente estesa fino a 12 miglia dalla costa, previa autorizzazione rilasciata dal Capo del Compartimento marittimo, nel compartimento marittimo d’iscrizione e nei due compartimenti limitrofi con o senza navi di quarta categoria, o da terra (art. 408 Reg. Cod. Nav., art. 9, comma 2 D.P.R. 02/10/1968, n° 1639 e art. 12, comma 2 D.M. 05/08/2002, n° 218);
- ✓ Pesca costiera ravvicinata (P.C.R.): pesca esercitata, nel rispetto della normativa internazionale, nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza (art. 408 Reg. Cod. Nav., art. 9, comma 3 D.P.R. 02/10/1968, n° 1639, come modificato dal D.L. 30/09/1994, n° 561), ovvero limitata a entro 20 miglia dalla costa;
- ✓ Navigazione nazionale locale: navigazione che si svolge all’interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa ai sensi dell’art. 1.41 del D.P.R. 08/11/1991, n° 435;
- ✓ Navigazione speciale in acque tranquille: navigazione che si svolge in zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro i seguenti limiti operativi: periodo estivo, ore diurne, visibilità buona, 1 miglio dalla costa entro i limiti del circondario marittimo, vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi, cfr. art. 255 Reg.Sic.), mare 2 poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri, cfr. art. 255 Reg.Sic) come riportato nella circolare Titolo: Polizia della navigazione – serie III – n° 92 del 04/01/1994 del Ministero della Marina Mercantile;
- ✓ Tonnellate di Stazza Lorda (T.S.L.): tonnellaggio di stazza lorda nazionale come risultante dai documenti di bordo (cfr. art. 138, Cod. Nav. e art. 3, Decreto Luogotenenziale 27/01/1916, n° 202);
- ✓ Gross Tonnage (G.T.): tonnellaggio di stazza lorda internazionale come risultante dai documenti di bordo (cfr. Art. 4, Reg. UE 2017/1130 del 14/06/2017).

Articolo 3 (Tabella minima d’armamento per trasferimento)

In caso di singoli viaggi nazionali di trasferimento per lavori di cui all’art. 10 della legge 05/06/1962, n° 616 ovvero oltre i limiti di abilitazione di cui all’art. 14, comma 2 del D.P.R. 08/11/1991, n° 435 la composizione minima di sicurezza dell’equipaggio delle unità oggetto della presente Ordinanza potrà essere rideterminata con rilascio di apposita tabella provvisoria in base alla durata e tipologia del viaggio, delle caratteristiche tecniche dell’unità – tenuto conto delle eventuali prescrizioni dell’ente tecnico – e delle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro/riposo a bordo.

Articolo 4 (Disposizioni finali, sanzioni e pubblicità)

La violazione delle norme stabilite nella presente Ordinanza, è punita ai sensi dell’articolo 1221 e/o dell’articolo 1231 del Codice della Navigazione, sempreché il fatto non costituisca diverso e più grave illecito e salve le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento.

Copia della presente tabella minima di armamento dovrà essere tenuta a bordo ed allegata al ruolino equipaggio ed essere esibita, a richiesta delle Autorità competenti, in occasione dei controlli/ispezioni.

Alle unità non armate in conformità alla presente Ordinanza non saranno rilasciate le spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo d'Ufficio, l'aggiornamento della pagina "Ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/rimini", nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

La presente Ordinanza – che abroga e sostituisce le Ordinanze n° 30 in data 10 aprile 1992 e n° 96 in data 3 agosto 1994 della Capitaneria di porto di Rimini – entrerà in vigore a decorrere dal 15 luglio 2019.

Rimini, 11 luglio 2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pietro MICHELI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n° 82 e ss.mm. e ii.

Allegato 1

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER UNITA' DA PESCA AUTORIZZATE AD ATTIVITA' DI PESCA CON I SISTEMI "STRASCICO, VOLANTE, DRAGA IDRAULICA E CIRCUZIONE" (inferiori ai 24 metri di lunghezza tra le perpendicolari)		
TIPO DI UNITA'	TOTALE EQUIPAGGIO	QUALIFICHE
M/pesca da 3,01 a 5 TSL per la pesca costiera locale (entro 6 MN) ¹	2 marittimi	n° 1 conduttore e n° 1 marinaio motorista <i>ovvero</i> n° 1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di macchina, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione.
M/pesca da 3,01 a 25 TSL per la pesca costiera ravvicinata (entro 20 MN)	2 marittimi	n° 1 capo barca e n° 1 motorista abilitato; <i>ovvero</i> n° 1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina e n° 1 marittimo di coperta, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione
M/pesca da 3,01 a 25 TSL per la pesca costiera ravvicinata (entro 40 MN) M/pesca superiori a 25 TSL fino a 60 TSL	3 marittimi	n° 1 capo barca, n° 1 motorista abilitato e n° 1 mozzo; <i>ovvero</i> n° 1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina, n° 1 marinaio e n° 1 mozzo, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione. Qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve disposizioni autorizzative diverse) 2 marittimi: 1 comandante e 1 motorista, <i>oppure</i> 2 marittimi: 1 comandante anche con il titolo di macchina previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione e 1 marinaio.
M/pesca superiori a 60 TSL fino a 100 TSL	4 marittimi	n° 1 marinaio autorizzato alla pesca, n° 1 meccanico Navale di 2 ^a cl., n° 1 marinaio e n° 1 mozzo. Qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve disposizioni autorizzative diverse) 3 marittimi: 1 comandante, 1 motorista e 1 mozzo.
M/pesca superiori a 100 TSL fino a 150 TSL	5 marittimi	n° 1 marinaio autorizzato alla pesca, n° 1 meccanico navale 2 ^a classe, n° 1 giovanotto macchina/coperta, n° 1 marinaio e 1 mozzo. Qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di trasferimento (fatte salve disposizioni autorizzative diverse) 4 marittimi: 1 comandante, 1 motorista e 2 marittimi di coperta.

Per le unità da pesca che esercitano la pesca a circuizione la tabella minima di armamento è di n° **6** marittimi: 1 comandante, 1 motorista, 2 marinai, 1 giovanotto di macchina/coperta e 1 mozzo *ovvero* di n° **5** marittimi: 1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina, 2 marinai, 1 giovanotto di macchina/coperta e 1 mozzo previa autorizzazione all'imbarco di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione.

¹ Qualora la navigazione venga **estesa a 12 miglia**, l'equipaggio dovrà essere composto da **2** marittimi: 1 conduttore e 1 marinaio motorista, *ovvero* 1 conduttore in possesso anche del titolo di macchina e 1 marittimo di coperta, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione.

TABELLA MINIMA DI ARMAMENTO PER UNITA' DA PESCA AUTORIZZATE AD ATTIVITA' DI PESCA CON I SISTEMI <u>DIVERSI</u> DALLO "STRASCICO, VOLANTE, DRAGA IDRAULICA E CIRCUZIONE" COMPRESO IL SERVIZIO PRESSO IMPIANTI DI PESCA, ACQUACOLTURA E MOLLUSCHICOLTURA (inferiori ai 24 metri di lunghezza tra le perpendicolari)		
TIPO UNITA'	TOTALE EQUIPAGGIO	QUALIFICHE
Fino a 3,00 TSL a vela non provviste di motore, con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 mq e /o a remi di lunghezza non superiore a 10 mt (propulsione a remi o a vela)	1 marittimo	n° 1 marittimo conduttore in possesso di relativo titolo professionale
M/pesca fino a 6 TSL (entro le 3 MN)	2 marittimi	n° 1 conduttore e n° 1 marinaio motorista <i>ovvero</i> n° 1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di macchina, previa autorizzazione all' imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione ² .
M/pesca da 06,01 TSL (entro 6 MN)	2 marittimi	n° 1 conduttore e n° 1 marinaio motorista <i>ovvero</i> n° 1 marittimo conduttore in possesso anche del titolo di macchina, previa autorizzazione all' imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione e n° 1 marittimo di coperta.
M/pesca da 06,01 TSL (entro 20 MN)	2 marittimi	n° 1 capo barca e n° 1 motorista abilitato <i>ovvero</i> n° 1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina, previa autorizzazione all' imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione e n° 1 marittimo di coperta.
M/pesca da 6,01 TSL (entro 40 MN)	3 marittimi	n° 1 capo barca, n° 1 motorista abilitato e n° 1 mozzo; <i>ovvero</i> n° 1 capo barca in possesso anche del titolo di macchina, n° 1 marinaio e n° 1 mozzo, previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione. Qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca ma sia in navigazione di <u>trasferimento</u> (fatte salve disposizioni autorizzative diverse) 2 marittimi: 1 comandante e 1 motorista, <i>oppure</i> 2 marittimi: 1 comandante anche con il titolo di macchina previa autorizzazione all'imbarco in qualità di comandante autorizzato ad esercitare la duplice funzione e 1 marinaio.

Sulle unità adibite agli impianti di pesca, acquacoltura e molluscoltura può essere imbarcato, oltre l'equipaggio necessario per la condotta dell'unità, anche il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla lavorazione dei prodotti nel limite massimo delle persone imbarcabili, purché siano soddisfatte le norme sulla sicurezza della navigazione e della salvaguardia delle vite umane in mare. Sulle medesime unità può essere presente personale non appartenente alla gente di mare, sulla base di un elenco da presentare preventivamente alla Ufficio Marittimo competente, fermo restando l'obbligo di comunicare al predetto Ufficio, anche per le vie brevi o telefonicamente, i nominativi delle persone ricomprese nell'elenco. Il personale dovrà essere assicurato ai sensi della vigente normativa



² Per le unità autorizzate alla pesca subacquea professionale con sommozzatore, non viene applicata la tabella alternativa.

LEGENDA ALLEGATO 1:

Titoli professionali per i servizi di coperta:

- a) "Marinaio autorizzato alla pesca": può assumere il comando di navi di stazza non superiore a 200 T.S.L. (cfr. art. 257 Reg. Cod. Nav.);
- b) "Capo barca per la pesca costiera": può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 100 G.T., adibite alla pesca costiera (cfr. art. Reg. 261 Cod. Nav.);
- c) "Conduttore per la pesca locale": può condurre navi di stazza non superiore alle 25 T.S.L. ed entro i limiti del mare territoriale, adibite alla pesca locale (cfr. art. 264 Reg. Cod. Nav.).

Titoli professionali per i servizi di macchina (l'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è stata rilasciata):

- a) "Meccanico navale di seconda classe per motonavi": può assumere la direzione di macchina su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 500 T.S.L. (cfr. art. Reg. 271 Cod. Nav.);
- b) "Motorista abilitato": può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 G.T., adibite alla pesca costiera (cfr. art. 273 Reg. Cod. Nav.);
- c) "Marinaio motorista": può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle 25 T.S.L., adibite alla pesca locale (cfr. art. 274 Reg. Cod. Nav.);

Note:

- La tabella alternativa è applicabile esclusivamente se il Comandante sia anche in possesso di un idoneo titolo professionale di macchina e, pertanto, possa esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite alla pesca nei limiti delle abilitazione relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'Autorità marittima, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell'unità stessa (cfr. art. 261 e 264 Reg. Cod. Nav.) e, in ogni caso, con esclusione delle navi di stazza lorda superiore a 100 G.T.;
- A bordo di ogni unità da pesca, abilitata alla navigazione oltre le 3 miglia dalla costa ovvero dotata di stazione radio, dovrà esservi almeno un marittimo munito di idoneo certificato di abilitazione all'uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 8 marzo 2005.

Allegato 2

TABELLE MINIME DI ARMAMENTO PER UNITA' DA TRAFFICO

Tipologia di unità da traffico	Tabella ordinaria	Tabella alternativa	Note
trasporto passeggeri, abilitata alla navigazione nazionale locale entro 3 miglia dalla costa	1 Comandante 1 Direttore di Macchina	1 Comandante / Direttore di Macchina 1 Marinaio / Mozzo	(1) (2)
trasporto passeggeri, abilitata alla navigazione speciale "in acque tranquille"	1 Comandante 1 Direttore di Macchina	1 Comandante / Direttore di Macchina 1 Marinaio / Mozzo	(1) (2)
diversa dal trasporto passeggeri, abilitata alla navigazione nazionale locale entro 3 miglia ovvero di stazza inferiore a 25 T.S.L.	1 Comandante 1 Direttore di Macchina	1 Comandante / Direttore di Macchina 1 Marinaio / Mozzo	(1)
diversa dal trasporto passeggeri, abilitata alla navigazione speciale "in acque tranquille"	1 Comandante 1 Direttore di Macchina	1 Comandante / Direttore di Macchina	(1)

LEGENDA ALLEGATO 2:

Titoli professionali per i servizi di coperta:

- a) "Capo barca per il traffico locale" (cfr. art. 260 Reg. Cod. Nav.):
- può assumere il comando di navi di stazza non superiore alle 100 T.S.L., adibite al trasporto di **merci** nel Compartimento Marittimo d'iscrizione della nave e nei due Compartimenti Marittimi limitrofi;
 - può assumere il comando di navi di stazza non superiore alle 25 T.S.L., adibite al trasporto di **passaggeri** nel Compartimento Marittimo d'iscrizione della nave e nei due Compartimenti Marittimi limitrofi.
- b) "Conduttore per il traffico locale" (cfr. art. 263 Reg. Cod. Nav.):
- può condurre navi di stazza non superiore alle 10 T.S.L., adibite al trasporto di merci nel Circondario Marittimo d'iscrizione della nave e nei due Circondari Marittimi limitrofi;
 - può condurre navi di stazza lorda non superiore alle 5 T.S.L., adibite al trasporto di passeggeri entro le 3 miglia dalla costa nel Circondario Marittimo d'iscrizione della nave e nei due Circondari Marittimi limitrofi.

Titoli professionali per i servizi di macchina (l'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è stata rilasciata):

- a) "Motorista abilitato" (cfr. art. 273 Reg. Cod. Nav.):
- può condurre motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 CV/asse, installati su navi adibite al trasporto di merci, entro i limiti del Compartimento Marittimo d'iscrizione della nave.
 - può condurre motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 CV/asse, installati su navi di stazza lorda fino a 25 T.S.L. adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del Compartimento Marittimo d'iscrizione della nave.
- b) "Marinaio motorista" (cfr. art. 274 Reg. Cod. Nav.):
- può condurre motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 250 CV/asse, su navi adibite al **trasporto di merci**.

Note:

- (1) La tabella alternativa è **applicabile** esclusivamente se il Comandante sia anche in possesso di un idoneo titolo professionale di macchina e, pertanto, possa esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite al traffico nei limiti delle abilitazione relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'Autorità marittima, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dell'unità stessa (cfr. art. 260 e 263 Reg. Cod. Nav.) e, in ogni caso, **con esclusione** delle navi di stazza lorda superiore a 100 T.S.L. adibite al trasporto di merci e superiore alle 25 T.S.L. adibite al traffico di passeggeri.
- (2) La tabella alternativa è **applicabile** esclusivamente fino ad un massimo di 50 passeggeri.

Allegato 3

TABELLE MINIME DI ARMAMENTO PER GALLEGGIANTI ADIBITI A TRASPORTO PASSEGGERI IN NAVIGAZIONE SPECIALE VINCOLATA SUL FONDO, IN AMBITO PORTUALE, DA SPONDA A SPONDA

Tipologia di unità da traffico	Tabella ordinaria	Tabella alternativa	Note
trasporto passeggeri in navigazione speciale vincolata sul fondo, in ambito portuale, da sponda a sponda (fino a 25 passeggeri)	1 Comandante	//	(1)
trasporto passeggeri in navigazione speciale vincolata sul fondo, in ambito portuale, da sponda a sponda (oltre 25 e fino a 50 passeggeri)	1 Comandante 1 Mozzo	//	(1)
trasporto passeggeri in navigazione speciale vincolata sul fondo, in ambito portuale, da sponda a sponda (oltre 50 passeggeri)	1 Comandante 1 Mozzo 1 persona d'equipaggio aggiuntiva (ogni 25 persone)	//	(1)

LEGENDA ALLEGATO 3:

Titoli professionali per i servizi di coperta:

- a) "Capo barca per il traffico locale" (cfr. art. 260 Reg. Cod. Nav.): può assumere il comando di navi di stazza non superiore alle 25 T.S.L., adibite al trasporto di passeggeri nel Compartimento Marittimo d'iscrizione della nave e nei due Compartimenti Marittimi limitrofi;
- b) "Conduttore per il traffico locale" (cfr. art. 263 Reg. Cod. Nav.): può condurre navi di stazza lorda non superiore alle 5 T.S.L., adibite al trasporto di passeggeri entro le 3 miglia dalla costa nel Circondario Marittimo d'iscrizione della nave e nei due Circondari Marittimi limitrofi;

Note:

- (1) La tabella è applicabile esclusivamente in navigazione fino ad un massimo di 25 T.S.L., con dotazioni di sicurezza previste dalla pertinente certificazione di sicurezza, fanali e segnali prescritti dalla COLREG in piena efficienza.